

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 81

a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 22 ottobre 2021

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Art. 1

(Modifica alla l.r. 23/1995)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio adotta le misure necessarie per consentire ai Consiglieri regionali con disabilità fisiche o sensoriali l'esercizio del mandato.

2. Le misure previste al comma 1 comprendono specifiche forme e modalità di assistenza personale.”

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole: “In tale ultima ipotesi, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.” sono soppresse.

2. Al comma 1 ter dell'articolo 20-quater della l.r. 36/2005 le parole: “Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.” sono soppresse.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Il comma 8 ter dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:

“8 ter. Gli interventi previsti in questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fermo

restando il rispetto di quanto stabilito dall'ultimo periodo della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 del d.p.r. 380/2001.”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 22/2011)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), dopo la parola "definire", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, è inserito il seguente:

“1 bis. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui alle lettere b) e b bis) del comma 1 sono individuati ed attuati dai Comuni nel rispetto dei regimi di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in conformità al piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del medesimo decreto ovvero, in mancanza di tale strumento, al piano paesistico ambientale regionale ed alle condizioni previamente stabilite, per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura.”.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 10/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili) le parole: “La CER può essere costituita su iniziativa di uno o più enti locali,” sono sostituite dalle seguenti: “La CER può essere costituita anche su iniziativa di uno o più enti locali.”.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 19/2021)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo

sviluppo e la promozione dell'artigianato marchi-giano) le parole: "ed è annotata al registro delle imprese della Camera di commercio" sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 19/2021 sono aggiunte in fine le parole seguenti: "nel rispetto della disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 22/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), dopo le parole "maggiormente rappresentative a livello regionale", sono inserite le seguenti: "e i competenti Uffici del Ministero della cultura".

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 22/2021, dopo le parole "di cui all'articolo 16", sono inserite le seguenti: "e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico".

3. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 22/2021, dopo le parole "di cui all'articolo 16", sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico".

4. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 22/2021, dopo le parole "il Comune", sono inserite le seguenti: ", sentito il soprintendente,".

5. Al comma 3 dell'articolo 75 della l.r. 22/2021, dopo le parole "nell'ambito della loro potestà normativa, approvano," sono inserite le seguenti: "sentito il soprintendente,".

Art. 8

(Proroga del termine previsto dall'articolo 16 della l.r. 3/2017)

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è prorogato al 30 novembre 2024.

Art. 9

(Abrogazione del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è abrogato.

Art. 10*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.